

1 Lettera "A"

Statuto Associazione **"Famiglia Aperta"**

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 460/97 l'associazione senza fini di lucro denominata **"Famiglia Aperta"**, con sede in via Emilia 49 a Castelguelfo di Fontevivo (PR).
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:

- a) Favorire il nascere e lo svilupparsi di progetti ed esperienze di vita **familiare aperta**, tutelandone la specificità, la sovranità e i valori etici.
- b) Promuovere l'inserimento sociale di bambini o di minori in stato di disagio e di emarginazione nell'ambito della comunità locale e di tutto il territorio nazionale, entrando in relazione con le istituzioni (scolastiche, sanitarie e sociali, di reclusione, ecc.) pubbliche e private, con le altre associazioni di volontariato, con le cooperative sociali inerenti il settore minorile e con le Comunità parrocchiali;
- c) Offrire appoggio ed accoglienza a bambini o minori, là dove la famiglia è momentaneamente a disagio o in difficoltà nel realizzare o riorganizzare la propria vita familiare;
- d) Sensibilizzare la comunità civile ai valori della solidarietà, della reciprocità, dell'accoglienza e della condivisione, della promozione della persona, superando ogni separatezza ed estraneità culturale, razziale e religiosa;
- e) Appoggiare, approfondire e divulgare la cultura della pace, della tolleranza, e della non-violenza, evidenziandone gli aspetti utopici, profetici, pedagogici, psicologici ed educativi;
- f) Creare occasioni di confronto e di studio (laboratori didattici, gruppi di condivisione, giornate con scambio d'esperienze ed incontri di sensibilizzazione sulle problematiche minorili), in cui venga proposta la cultura dell'accoglienza.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione si propone di dare vita ad iniziative di tipo sociale, culturale, di studio e di formazione; potrà progettare, organizzare, gestire attività di accoglienza, privilegiandone le forme e la dimensione familiare.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Ogni esperienza di vita familiare è autonoma nel decidere chi accogliere, quando accogliere e quante persone includere all'interno del proprio cammino.

Lo stile di vita delle famiglie dell'associazione si ispira ai seguenti valori:

- Aiuto e mutuo aiuto,
- Piena fiducia e disponibilità reciproca,
- Sobrietà e condivisione nell'uso di beni e risorse,
- Sovranità ed autonomia,
- Apertura verso l'esterno, favorendo forme e momenti di socializzazione.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Contributi degli aderenti e di privati;
 2. Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
 3. Donazioni e lasciti testamentari;
 4. Entrate patrimoniali;
 5. Entrate derivanti da donazioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
 6. Entrate derivanti da attività istituzionali, attività ad esse direttamente connesse o accessorie;
 7. Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea dei soci e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determini l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

L'associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 BILANCIO

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria ed al rispetto dello Statuto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **-Soci ordinari**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- **-Soci benemeriti**: coloro che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera e il loro sostegno ideale o economico alla costituzione o alla vita dell'associazione. Essi sono esonerati dal pagamento di quote annuali.

La suddetta divisione non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci aderenti in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale prima dell'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo per:

-comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

-persistente violazione degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere:

a) di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

c) a versare la quota associativa di cui del presente articolo;

d) a svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro

Tutti i soci hanno diritto:

e) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;

f) ad accedere alle cariche associative;

g) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto;

h) a svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro;

i) al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito;

j) di accesso ai documenti, delibere, verbali, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;

k) a partecipare all'assemblea e per i soci maggiorenni, a partecipare con diritto di voto, secondo il principio del voto singolo, di cui all'art. 2532 secondo comma c.c..

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

1) L'Assemblea dei Soci;

2) Il Consiglio Direttivo;

3) Il Presidente

4) Il Collegio dei Revisori

L'elezione degli Organi Sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di democraticità e di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione all'incarico ricoperto.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, dal presidente dell'associazione e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino la necessità mediante:

- a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o in sua assenza dal Vice - Presidente o da un membro del Direttivo eletto tra i presenti.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede, la data e l'ora dove si tiene la riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo, per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei revisori dei conti;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- f) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- a) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- b) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, e a cura del Presidente viene:

- pubblicato mediante affissione all'albo della sede;
- conservato nella sede dell'associazione nell'apposito libro verbale.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto o all'atto costitutivo con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio residuo col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- c) delibera lo spostamento della sede legale con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica sino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi.

Le delibere devono avere la presenza della metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere e presentare all'assemblea il bilancio consuntivo, preventivo ed il rendiconto economico;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci;
- 6) redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei Soci.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano di età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni di ordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, assume atti di straordinaria amministrazione chiedendo ratifica degli stessi nella riunione contestualmente convocata.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'Amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'associazione, in caso di scioglimento, devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile (Libro I –Libro V) e nelle leggi vigenti in materia.